



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Angelo Maria QUAGLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al
n. **80212** del registro di segreteria promosso dal sig.
Procuratore regionale nei confronti di:

1) PAOLETTI Tiziana (CF:PLTTZN73A57I461T), nata a
Sassoferrato (AN) il 17.1.1973, ivi residente in
viale Giacomo Leopardi n.44, rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Bernetti ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma in via Tommaso da
Celano, 22,
(PEC:mariabernetti@ordineavvocatiroma.org.)

2) MANNUCCI Sandro (CF:MNNSDR40L29H501T), nato a Roma
il 29.7.1940, residente in Sant'Angelo in Vado

(PU), via Giovanni Keplero n.11, non costituito;

Con l'intervento di:

-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI), (CF:004933410583 e P.IVA 00907501001), in persona del Presidente e rappresentate legale Ing. Angelo Sticchi Damiani (CF:STCNGL45L17I950Q), nato a Sternatia (LE) il 17.7.1945, con sede legale in via Marsala n.8 Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Guarino, Aureliana Pera e Stefania Rocca dell'avvocatura dell'Ente e con questi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura ACI, in Roma, alla via Marsala n. 8;

-REGIONE LAZIO (CF:80143490581), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stesi ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'Ente, via Marcantonio Colonna n. 27 Roma;

Visto l'atto di citazione e i documentati tutti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 19 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario, Filomena Graziano, il relatore cons. Anna Bombino, il rappresentante della Procura regionale nella persona del V.P.R. Palmieri Gaia, l'avv. Bernetti Maria, per la convenuta, l'avv.

Guarino Francesco per l'ACI e l'avv. Steri Alessandro per la Regione Lazio; assente il convenuto Mannucci Sandro;

Ritenuto in

FATTO

Con citazione, depositata presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale per il Lazio mediante il sistema Giudico in data 21 novembre 2023, la Procura regionale conveniva in giudizio i sigg. Paoletti Tiziana e Mannucci Sandro per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 29.066,00 in favore della Regione Lazio o dell'ACI, per danno all'immagine, in conseguenza dell'appropriazione indebita della somma di euro 290.668,50 per tasse automobilistiche incassate dalla società Ge.Pra.Com. srl, quale delegazione ACI, e non riversata alla Regione Lazio, somma maggiorata della rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore dello Stato, salva diversa somma che il Collegio riterrà di giustizia.

Incardinato presso la Procura regionale della Sezione giurisdizionale per le Marche, sulla base delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, giuste note dell'8.6.2022, il giudizio veniva trasferito,

per competenza territoriale, con atto del 15 luglio 2022, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio unitamente al fascicolo contenente le sentenze di primo grado e d'appello, il decreto di esecuzione della confisca e gli articoli pubblicati sulla stampa locale.

Dalla documentazione in atti emergeva che con sentenza n. 14468/2018, confermata in appello con sentenza n. 8457/2019, passata in giudicato per effetto della sentenza della Cassazione n.3591 del 29 gennaio 2021, i convenuti erano stati condannati per il reato di peculato, commesso nel periodo dal 6 agosto sino al 17 dicembre 2008, in quanto, quali rappresentanti della ditta GE.PRA.COM srl -la prima nella veste di amministratore di fatto e il secondo quale amministratore di diritto - e gestori di una delegazione ACI si appropriavano della somma di euro 290.668,50, in danno della Regione Lazio, quali concessionari di pubblico servizio delle tasse automobilistiche ad essa dovute.

I responsabili sono stati condannati alla pena ridotta in appello ad anni due e mesi sei e al risarcimento alla Regione Lazio, costituita parte civile, del danno patrimoniale per l'importo di euro

229.617,46, determinato equitativamente, tenuto conto della polizza fideiussoria (€184.506,41), già escussa, del contenzioso extra processuale e del pregiudizio connesso al mancato tempestivo introito delle somme spettanti all'ente quali entrate tributarie.

A seguito dell'emissione dell'invito a dedurre, la Paoletti ha depositato una memoria e chiesto l'audizione personale resa il 28.9.2023.

Il Mannucci non ha svolto alcuna attività difensiva. La Procura ha quindi avviato l'azione contabile di danno erariale, sub specie di danno all'immagine, nei confronti dei prevenuti ritenuti responsabili per le condotte illecite commesse nella qualità di concessionari di pubblico servizio, stante il rapporto di servizio tra la ditta Ge.Pra.Com da essi rappresentata e la delegazione ACI, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (concessione) che aveva dato luogo al predetto rapporto, avendo trattenuto indebitamente le somme incassate per tasse automobilistiche non riversandole all'Ente pubblico (Corte conti sez. III A. n.241/2019 e n. 189/2020). In ordine all'an, la Procura ha ritenuto sussistenti,

in concreto, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa desumibili dal giudicato penale definitivo di condanna quanto alla commissione del fatto appropriativo, alla sua illiceità e alla prova della commissione dello stesso da parte dei convenuti; quanto al rapporto di servizio sussistente tra i convenuti e la delegazione ACI gli stessi hanno assunto anche la veste di agenti contabili, con maneggio di danaro pubblico.

Rispetto al *quantum*, l'accusa ha quantificato il danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 29.066,00 alla luce degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali illustrati nell'atto di citazione (devianza dagli obblighi di pubblico servizio, perseguimento di utilità personali, comportamento doloso, diffusione della notizia), escludendo l'applicazione del criterio di cui all'art. 1 comma 62 della legge n.190/2012 (cd. doppio della somma illecita), entrata in vigore successivamente alla verifica dei fatti per cui è causa (cf. Sezione Emilia Romagna n.18/2020).

Con memoria del 28.2.2024 si è costituita in giudizio la convenuta Paoletti Tiziana eccependo e deducendo quanto segue:

-Prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento rispetto fatti contestati commessi nel periodo 6.8./17.12.2008, come accertati in sede penale;

-Assenza di prova del *clamor fori* derivante dalla pubblicazione della notizia riguardante la convenuta su quattro articoli a diffusione locale (Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino) e due sole testate on line (Cronache Ancona.it e Ancona Today), il cui contenuto sarebbe inattendibile e non veritiero se riferito alla consistenza del suo patrimonio immobiliare e finanziario, con conseguente discredito sul piano professionale.

-Limitata diffusione temporale delle notizie pubblicate dal 1° al 14 febbraio 2022.

Conclusivamente, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e l'assoluzione da ogni addebito.

Con memoria di intervento adesivo *ad adiuvandum* del 28.2.2024 si è costituita la Regione Lazio chiedendo l'accoglimento della domanda attrice con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese competenze e onorari di giudizio.

Ha affermato l'ammissibilità dell'azione per danno all'immagine dell'Ente pubblico, escluso, in

concreto, la violazione del principio del ne bis in idem rispetto al giudicato penale.

L'azione de qua è tempestiva, ai sensi dell'art. 51 commi 6 e 7 del c.g.c., e presenta tutti i requisiti di legge, quali il giudicato penale, il clamor fori, la lesione del prestigio dell'Ente creditore (cfr. sez. Piemonte n.26/14 e 271/2017; sez. Toscana n.75/2020 e Sez. Sicilia n.68/21), la congruità del danno addebitato ai responsabili, quali incaricati di pubblico servizio (cfr. Sez. Lazio sent. n.169/2014; n.178/2016 e 153/19).

I prevenuti non hanno provveduto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese disposti dal giudice penale, pur avendo la Regione già attivato le procedure di legge per il recupero dei suddetti crediti (emissione ruoli n.2019/2503 e 2019/2502; cartella di pagamento affidata all'Agenzia della Riscossione), avverso le quali sia il Mannucci che la Paoletti hanno proposto formali opposizioni in sede civile e tributaria, definite con esiti ad essi sfavorevoli (sent. N.81/21 del Tribunale di Urbino; CTP Ancona n.242/21).

Con memoria del 12 febbraio 2024 si è costituita l'ACI che -previa declaratoria di ammissibilità

dell'intervento dispiegato in giudizio- ha chiesto la condanna, in solido, in suo favore, dei prevenuti, al pagamento della somma di euro 29.066,00, oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Secondo l'ACI, i convenuti hanno causato un danno all'immagine dell'Ente avendo operato tramite la loro agenzia in regime di convenzione con l'ACI e di delegazione della stessa, cessando nel 2009, ed arrecando un enorme discredito alla propria immagine e una diminuzione dell'affidamento riposto dagli utenti sulla serietà e affidabilità dell'ACI stessa. Alla udienza del 19 marzo 2024, il rappresentante del P.M. ha confermato la regolarità del contraddittorio nei confronti del Mannucci, destinatario dell'atto di citazione; ha respinto l'eccezione di prescrizione di controparte tenuto conto che il giudicato penale è stato emesso nel 2021; per il resto ha confermato la sussistenza del requisito del *clamor fori* tenuto conto della diffusione e della durata delle notizie riguardanti gli illeciti commessi dai convenuti.

L'avv. Guarino Francesco ha insistito per il riconoscimento del danno causato all'ACI.

L'avv. Steri per la Regione Lazio ha chiesto la

liquidazione del danno cagionato dai prevenuti all'Ente impositore del tributo, non avendo ottenuto alcuna somma dalle azioni di recupero intraprese nei confronti dei medesimi.

L'avv. Bernetti Maria si è riportata alla comparsa e contestato il danno all'immagine per assenza di prova; ha ritenuto insussistente il requisito del *clamor fori* atteso lo scarso numero di testate anche on line sulle quali sono comparse le notizie ed il breve periodo di pubblicazione delle notizie. Ha contestato la genericità delle affermazioni degli egli intervenuti.

La causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Mannucci Sandro, non costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., a fronte della regolare notifica dell'atto di citazione.

2. La convenuta Paoletti ha eccepito la prescrizione dell'azione contabile rilevando che i fatti sono stati commessi nell'arco temporale 6.8/17.1.2008, come accertato in sede penale, e l'atto di citazione risulta notificato il 23.11.2023, oltre il

quinquennio previsto dall'art. 1 c.2 della legge 14.1.1994 e succ. modif.

L'eccezione è infondata.

Nella ipotesi di danno erariale, sub specie danno all'immagine, il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna costituisce condizione di procedibilità prevista dalla legge, e da tale data decorre il termine quinquennale di esercizio dell'azione erariale il quale, all'evidenza, non risulta decorso (esclusa quindi la data più risalente della condotta materiale illecita), dal momento che la sentenza di condanna n. 14468/2018 del Tribunale ordinario di Roma è resa definitiva per effetto della pronuncia della Cassazione n. 3591 del 29 gennaio 2021.

Pertanto, nessuna prescrizione è quindi maturata essendo stata la domanda notificata il 23.11.2023 nel periodo di maturazione del quinquennio di legge.

3. Sempre in via preliminare va individuato l'Ente danneggiato dalla condotta illecita dei convenuti, essendo interventi in giudizio, ad adiuvandum, sia la Regione Lazio che l'ACI, mentre la Procura ha alternativamente indicato entrambi gli Enti, rimettendosi alle decisioni del Collegio, come

ribadito in sede di discussione dibattimentale in ordine all'individuazione dell'Ente danneggiato.

3.1. Vale sul punto richiamare quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Roma n.14468/2028: "Invero, deve premettersi che la gestione delle pratiche auto avviene su delega attraverso un complesso procedimento che presuppone un'istruttoria delicata posto che l'ACI prima e la competente Regione Lazio, poi, devono conferire espresso mandato a ciascuna società delegata (dietro corresponsione di una percentuale quale aggio sugli introiti) per la riscossione dei tributi anche per cifre ingenti, incamerate ogni giorno e che poi, settimanalmente- anche attraverso collegamenti telematici, predisposti anche all'epoca dei fatti (circa dieci anni or sono)-si devono consentire il trasferimento delle somme riscosse previa analisi per appurare l'ammontare degli introiti corrisposti ed il conseguente versamento delle cifre ottenute, già dedotta, la percentuale dovuta alla società delegataria, quale compenso per l'attività svolta ed autorizzata".

Dalle deposizioni testimoniali (teste Forte) risulta che la società Ge.Pra.Com. era stata regolarmente

autorizzata dalla Provincia (atto n. 8215/08) e che l'ACI era l'ente originariamente competente per il rilascio delle deleghe alle società- cui era subentrata, poi, la Regione Lazio alla quale era stata attribuita definitivamente, in via normativa il potere di delega; in ogni caso, prima del 2009 nessuno degli organi deleganti si era accorto del mancato versamento da parte della GEPRACOM della forte somma già riscossa, riscontrata dall'Ufficio in via istituzionale, che ha poi proceduto al recupero.

Pertanto, nel periodo in contestazione, la società GE.PRA.COM. è concessionaria della delegazione ACI e per essa svolge l'attività di natura pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche (Cass. 15724/2013) (pag. 10 sentenza appello n.8457/19).

Pertanto, va condivisa la tesi dell'ACI che sostiene di essere il soggetto danneggiato, sul piano contabile, dal comportamento dannoso dei convenuti.

Invero, i predetti sono stati condannati in sede penale per fatti di peculato commesso dal 6 agosto al 17 dicembre 2008 nella qualità di amministratori della ditta Ge.PRA.COM, la prima nella veste di amministratore di fatto e il secondo di amministratore di diritto e gestori di una

delegazione ACI e quindi concessionari di un pubblico servizio per la riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione Lazio, appropriandosi della somma complessiva di euro 299.688,50.

Gli amministratori della società GE.PRAM.COM hanno operato su delega dell'ACI nello svolgimento dell'attività di studio di consulenza automobilistica e gestione delle relative pratiche degli utenti ed omesso di versare le somme di danaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, dal momento che quel denaro è da ritenere nella disponibilità della P.A. nel momento della consegna all'incaricato dell'esazione (Cass. N. 45082/2015).

Tale condotta ha causato la cessazione, nel 2009, della delegazione ACI, e provocato un danno all'immagine dell'Ente convenzionato sanzionata in sede penale da cui è derivato altresì un pregiudizio economico all'Ente regionale percettore del tributo nonché un danno ai cittadini utenti che avevano fatto affidamento sulla agenzia dei convenuti e sull'affidabilità del nome ACI nello svolgimento del servizio ad essa affidato in convenzione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ACI è da ritenersi il soggetto danneggiato ed ammissibile l'intervento adesivo dispiegato nell'odierno giudizio a tutela della sua immagine e del credito sociale goduto tra la collettività, beni compromessi dalla attività dolosa posta in essere dai convenuti.

4. Nel merito la domanda è fondata.

La Procura regionale ha chiesto il risarcimento del danno erariale sub specie di danno all'immagine, ai sensi dell'art.1, comma 1, sexies, della legge n. 20/1994, sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 14468/2018, passata in giudicato, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3591/21, depositata il 29 gennaio 2021.

4.1. Al riguardo, va richiamato l'art. 651 c.p.p. che dispone " la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo

penale”.

Detta norma, che costituisce una eccezione al principio di autonomia dei giudizi contabile e penale, che permea il nostro ordinamento processuale, ha trovato puntuale e rigorosa applicazione da parte della Corte dei Conti (cfr. Sez. App. III n.522/2012; Sez.I,n.52/18).

Pertanto, non possono essere messi in discussione innanzi a questo giudice, i fatti e i comportamenti accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto concerne la loro componente oggettiva, che soggettiva, sia infine, la imputabilità degli odierni prevenuti.

4.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 8457/2019, ha confermato la sentenza del tribunale di Roma, con riduzione della pena, di condanna dei convenuti per i reati di cui agli artt. 314, 81, 110 c.p. in quanto, in qualità di concessionari per la riscossione di tasse automobilistiche della Delegazione ACI, nonché rappresentanti della società GE.PRA.COM. S.r.l., si sono appropriati di una somma pari ad euro 290.668,50, dovuta alla regione Lazio per tasse automobilistiche.

Nello specifico, escluse le vicende personali riferite agli amministratori della società GE.PRA.COM, ampiamente riportate nella sentenza di primo grado, circoscritto l'oggetto del giudizio all'appropriazione delle somme dovute alla Regione Lazio, il giudice di appello ha affermato: "...la sottrazione/appropriazione delle somme riscosse su delega dell'ACI e non versate in favore della Regione Lazio non può che essere ascritta al Mannucci nella sua veste di rappresentante della società destinataria della delega di riscossione di tasse automobilistiche e di diretto obbligato verso l'ente pubblico.

Ma non meno rilevante è il ruolo assunto nella vicenda dalla Paoletti che nella Convenzione stipulata con la Regione Lazio e precisamente nella dichiarazione ricevuta dall'ACI con protocollo di entrata del'8.1.2008, si definisce quale rappresentante legale della Ge.Pra.Com. s.r.l., così come nella autorizzazione che viene rilasciata il 18.1.2008 si fa riferimento alla società Ge.Pra.Com. s.r.l. in persona dei suoi amministratori Mannucci e Paoletti. A tal proposito il Mannucci ha dichiarato al dibattimento che la Paoletti, pur non essendo socia,

si occupava di tutto in forza di una firma disgiunta che le permetteva anche di accedere alle somme riscosse che dovevano essere versate alla regione, avendo quindi il materiale possesso del denaro che entrava nella disponibilità giuridica della società che gestiva quale factotum, così come correttamente rilevato dal Tribunale nell'adottata motivazione della sentenza impugnata", con ciò confermando la piena responsabilità degli imputati contenuta nella sentenza di primo grado, pur riducendone la pena.

5. Ciò posto, in questa sede va accertato se il comportamento dei prevenuti sia stato foriero o meno -e in che misura- del danno all'immagine contestato dalla Procura regionale.

5.1. Il Collegio condivide l'assunto attoreo che ravvisa nella fattispecie un danno all'immagine sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (soggettivo, oggettivo, sociale).

Con particolare riguardo al *clamor fori*, che si configura quale metro di valutazione dell'ammontare di tale tipologia di danno, è appena il caso di evidenziare, in disparte il rilievo formulato dalla convenuta circa l'esiguità degli articoli di stampa sui quali è stata data la notizia, e l'assenza del

clamore, che ciò non corrisponde assolutamente al vero tenuto conto della circostanza che la Paolucci, pur operando professionalmente nelle Marche, ha aperto due Agenzie per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione Lazio, per cui le notizie riportate sugli organi di stampa locale non potevano non avere risonanza oltre i confini provinciali e persino quelli regionali. Come non va sottovalutato che la lettura dei quotidiani oltrepassa qualunque limite, essendo fruibili attraverso il web (Cronache Ancona.it e Ancona Today).

5.2. Appaiono quindi non convincenti i motivi sostenuti dalla convenuta per contestare, anche in questa sede, la ricostruzione dei fatti di causa rappresentata nelle sentenze penali che la Corte di Cassazione ha ritenuto esaustive ed immuni da vizi logici oltre che ancorate agli esiti delle complesse attività investigative svolte, incluse le dichiarazioni rese dal coimputato Manucci nel corso degli interrogatori attraverso una coerente declinazione dei principi posti a fondamento dell'art. 192, c.3 c.p.p.. In definitiva, vanno disattese tutte le

argomentazioni difensive riproposte anche nell'odierno giudizio volte ad accreditare una differente narrazione dei fatti di causa, definitivamente acclarati in sede penale, emergendo in modo inequivoco la ricaduta in termini di immagine, per l'Ente pubblico, delle condotte illecite poste in essere dai convenuti sia per la fattuale e giuridica gravità delle stesse, sia per il clamore mediatico della vicenda. Detta condotta è idonea a determinare- diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nella discussione orale- una deminutio dell'apprezzamento dei consociati nell'agire degli organi preposti all'esercizio di un pubblico servizio, come nel caso della delegazione dell'ACI, che si pone come diretta conseguenza della lesione.

Il danno all'immagine quindi è risarcibile a prescindere dal fatto che abbia avuto o meno immediati riflessi sul regolare svolgimento dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, a prescindere da eventuali spese necessarie per il rispristino, in virtù del collegamento funzionale del danno all'immagine con gli stessi principi costituzionali di legalità, trasparenza e buon andamento (articolo

97 Cost.) che permeano l'attività pubblica del concessionario di pubblico servizio; infatti, sussiste la lesione dell'immagine pubblica, nel caso dell'ACI, quale delegato dalla Regione al servizio pubblico di riscossione delle tasse automobilistiche, incidendo nel rapporto tra l'Ente incaricato e la comunità degli utenti.

6. In ordine al quantum, si condivide quanto indicato dal requirente, che lo ha quantificato in €. 29.066,00 in favore dell'ACI, secondo il criterio applicabile *ratione temporis*, tenuto conto, altresì, dei principi espressi dalle sentenze delle SS.RR. della Corte n.10/2003 e 1/2011.

Tale stima del danno all'immagine si reputa adeguata nel suo ammontare con riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica rivestita dagli autori del danno, alla rilevanza degli interessi curati dall'ACI ed, infine, anche, al c.d. clamor fori.

7. Conclusivamente, la domanda va integralmente accolta.

La relativa condanna va pronunciata in favore dell'ACI, nella veste di delegato della Regione Lazio per la riscossione delle tasse automobilistiche ad essa dovute, il cui prestigio è stato direttamente leso

dalla condotta illecita dei convenuti.

8.La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinte,

-Dichiara la contumacia di Mannucci Sandro ai sensi dell'art. 93 del c.g.c. approvato con d. lgs 174/2016;

-Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno all'immagine in favore dell'ACI nell'importo di euro 29.066,00 (euro ventinovemilazerosessantasei/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, e agli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;

-Condanna i medesimi al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in euro* 234,65 (duecentotrentaquattro/65).

Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2024

L'Estensore

Il Presidente

Anna Bombino

Firmato digitalmente

Antonio Ciaramella

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 maggio 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente